INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LAVORATRICI AUTONOME

Art. 1

Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio

Dal 1° gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennita' giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.(1)

Versione in vigore dal 3 agosto 2000, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
Estremi	Legge 29 dicembre 1987, n. 546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1988

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 luglio 2000 (in G.U. 1ª s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di maternita' a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indennita-di-maternita-per-le-lavoratrici-autonome/art-1-indennita-giornaliera-di-gravidanza-e-puerperio/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it